

ISTRUZIONI PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI, IN EURO, DELLE
CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI.

Titolo I
AVVERTENZE GENERALI

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari di beni sono composti ciascuno da:
 - un frontespizio mod. INTRA-1 o mod. INTRA-2, contenente i dati generali e riassuntivi dell'elenco;
 - uno o più fogli mod. INTRA-1 *bis* o mod. INTRA-2 *bis*, contenenti i dati relativi alle cessioni o agli acquisti registrati nel periodo (sezione 1);
 - uno o più fogli mod. INTRA-1 *ter* o mod. INTRA-2 *ter*, per l'indicazione, all'occorrenza, delle rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti (sezione 2).
2. Il formato degli stampati è di mm 210x297, salvo una tolleranza massima, per quanto riguarda la lunghezza, di mm. 5 in meno e di mm. 8 in più.
3. Le dimensioni, la collocazione e l'intestazione dei riquadri, delle caselle e delle colonne vanno scrupolosamente rispettate.
4. Deve essere utilizzata carta di colore bianco, pesante almeno 70 grammi al mq.; la sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.
5. I colori di stampa sono:
 - verde, per gli elenchi riepilogativi delle cessioni;
 - rosso, per gli elenchi riepilogativi degli acquisti.
6. Ogni stampato deve recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o un marchio che ne permetta l'identificazione.
7. Gli elenchi riepilogativi possono essere compilati a mano, in modo leggibile e con inchiostro indelebile, ovvero con macchina per scrivere.
8. L'interlinea dattilografica è di mm. 4,24 (1/6 di pollice).
9. Gli elenchi non devono presentare cancellature né alterazioni. Eventuali modifiche devono essere apportate interlineando le indicazioni errate e aggiungendo, se è il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore ed espressamente convalidata dall'ufficio doganale ricevente il quale, se lo ritiene opportuno, può esigere la presentazione di un nuovo elenco riepilogativo.

Titolo II
ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI

Frontespizio (Mod. INTRA-1)

Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale, "A" se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella il numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.

Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso da persona fisica, ed il domicilio fiscale.

Inoltre vanno barrate:

- la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti;

- la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA.

Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2.

La compilazione del frontespizio è completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1 Cessioni registrate nel periodo (Mod. INTRA-1 *bis*)

Note generali.

1. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

2. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 6.

4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5.

5. In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, le cessioni che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

- nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di destinazione e provincia di origine;

- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione e, se trattasi di elenchi mensili o trimestrali, nomenclatura combinata;

- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di destinazione e provincia di origine.

6. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore.

7. Le quantità da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondate all'unità.

8. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare delle cessioni, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Natura della transazione (col. 5).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

- nel caso di cui all'art. 4, comma 2, del decreto (operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente), rilevabile ai soli fini fiscali, va utilizzato il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella.

- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

Nomenclatura combinata (col. 6).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Massa netta (col. 7).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

L'indicazione è facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1901/2000.

Unità supplementari (col. 8).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Valore statistico in euro (col. 9).

La colonna va compilata:

a) dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto;

b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1901/2000.

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1901/2000.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita.

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

Condizioni di consegna (col. 10).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto.

Modo di trasporto (col. 11).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'uscita delle merci dall'Italia (V. tabella C).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto.

Paese di destinazione (col. 12).

Indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci (V. tabella A).

Provincia di origine (col. 13).

Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

Rettifiche relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-1 *ter*)

Note generali

1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

2. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

3. In caso di rettifica del numero di identificazione dell'acquirente (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:

- la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno “-” nella colonna 7;

- la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno “+” nella colonna 7.

4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.

5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

6. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Segno (col. 7).

Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare delle cessioni comunicato in precedenza.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Natura della transazione (col. 9).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 10).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Valore statistico in euro (col. 11).

Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Titolo III ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI

Frontespizio (Mod. INTRA-2)

Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale, "A" se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella il numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.

Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso da persona fisica, ed il domicilio fiscale.

Inoltre vanno barrate:

- la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti;

- la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA.

Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2.

La compilazione del frontespizio deve essere completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1
Acquisti registrati nel periodo (Mod. INTRA-2 bis)

Note generali.

1. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.
2. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:
 - a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
 - b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;
 - c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.
3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 7.
4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 6.
5. In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, gli acquisti che presentano le stesse caratteristiche e cioè:
 - nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione;
 - nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione e, se trattasi di elenchi mensili o trimestrali, nomenclatura combinata;
 - nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione.
6. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore.
7. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA", "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondati all'unità.
8. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare degli acquisti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5).

Indicare l'ammontare degli acquisti, espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore.

La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.

Natura della transazione (col. 6).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

- nel caso di cui all'art. 4, comma 2, del decreto (operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente), rilevabile ai soli fini fiscali, va utilizzato il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella.

- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

Nomenclatura combinata (col. 7).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Massa netta (col. 8).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

L'indicazione è facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1901/2000.

Unità supplementari (col. 9).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Valore statistico in euro (col. 10).

La colonna va compilata:

a) dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera b), del decreto;

b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1901/2000.

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare degli acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano). Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno incluse nel valore delle merci ai fini statistici.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1901/2000.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.

Condizioni di consegna (col. 11).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera b), del decreto.

Modo di trasporto (col. 12).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci in Italia (V. tabella C).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera b), del decreto.

Paese di provenienza (col. 13).

Indicare il codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite (V. tabella A).

Qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si è verificata l'ultima sosta.

Paese di origine (col. 14).

Indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci. I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa doganale d'uso integrata (V. tabella A per i Paesi membri dell'Unione Europea).

Provincia di destinazione (col. 15).

Indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.

Sezione 2
Rettifiche relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-2 *ter*)

Note generali

1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

2. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

3. In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:

- la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno “-” nella colonna 7;

- la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno “+” nella colonna 7.

4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.

5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

6. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Segno (col. 7).

Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 9).

Indicare, nella valuta dello Stato membro del fornitore, la variazione dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza.

Natura della transazione (col. 10).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 11).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Valore statistico in euro (col. 12).

Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Tabella A

PAESI MEMBRI DELLA CEE

CODICE ISO	STATO MEMBRO	N. CARATTERI CODICE IVA
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	9
DE	GERMANIA	9
DK	DANIMARCA	8
EL	GRECIA	9
ES	SPAGNA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA	11
GB	GRAN BRETAGNA	9 ovvero 12
IE	IRLANDA	8
IT	ITALIA	11
LU	LUSSEMBURGO	8
NL	OLANDA	12
PT	PORTOGALLO	9
SE	SVEZIA	12

Tabella B

NATURA DELLA TRANSAZIONE (*)

CODICE	DESCRIZIONE	OPERAZIONI TRIANGOLARI
1	Acquisto o vendita (compreso il baratto)	A
2	Restituzione o sostituzione di merci	B
3	Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea	C
4	Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione	D
5	Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione	E
6	Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.)	F
7	Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata	G
8	Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile	H
9	Altre transazioni	I

(*) Il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella va utilizzato soltanto nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente (V. istruzioni). In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico indicato nella prima colonna della tabella.

Tabella C

MODO DI TRASPORTO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria

Tabella D

CONDIZIONI DI CONSEGNA

CODICE INCOTERM	DESCRIZIONE	CODICE GRUPPO
EXW	Franco fabbrica	E
FCA FAS FOB	Franco vettore Franco lungo bordo Franco a bordo	F
CFR CIF CPT CIP	Costo e nolo Costo, assicurazione e nolo Trasporto pagato fino a ... Trasporto e assicurazione pagati fino a ...	C
DAF DES DEQ DDU DDP	Reso alla frontiera Reso a bordo Reso sulla banchina Reso non sdoganato Reso sdoganato	D